

REPUBBLICA ITALIANA

---

**BOLLETTINO UFFICIALE**

DELLA

**REGIONE LOMBARDIA**

MILANO - MARTEDÌ, 27 NOVEMBRE 2001

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 48

S O M M A R I O

<b>LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 18</b>	[5.1.1]	
<b>Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 «Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti» ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 «Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia» . . . . .</b>		<b>3</b>
<b>LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 19</b>	[5.3.4]	
<b>Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti . . . . .</b>		<b>3</b>
<b>LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 20</b>	[1.3.3]	
<b>Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Rogeno, in provincia di Lecco . . . . .</b>		<b>7</b>
<b>LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 21</b>	[1.3.3]	
<b>Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano . . . . .</b>		<b>9</b>
<b>LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 22</b>	[3.1.0]	
<b>Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori . . . . .</b>		<b>10</b>



[BUR2001021]

[5.1.1]

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 18

**Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 «Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti» ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 «Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia»**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15)

1. La parola «esistente», di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 «Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti», è da intendersi riferita al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività.

ART. 2

(Integrazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15)

1. All'art. 1, comma 4, della l.r. 15/1996, dopo le parole «degli edifici di cui al comma 2», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura».

ART. 3

(Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22)

1. L'espressione «tutti gli interventi edilizi» di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 «Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia» è da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 novembre 2001

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/341 del 13 novembre 2001)

[BUR2001022]

[5.3.4]

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 19

**Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle funzioni inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

ART. 2

(Funzioni della Regione e delle province)

1. Alla Regione competono le funzioni conferite dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Sono delegate alle province le funzioni relative agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999.

ART. 3

(Nulla osta preliminare di sicurezza dei nuovi stabilimenti)

1. Il gestore di nuovi stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999, presenta alla Giunta regionale, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6 del decreto medesimo, un rapporto preliminare di sicurezza, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione. I contenuti del suddetto rapporto sono definiti nell'allegato 1 della presente legge.

2. Il dirigente competente, previo esame del rapporto preliminare di sicurezza, rilascia, entro sessanta giorni, il nulla osta preliminare di sicurezza dell'insediamento proposto, anche sottoposto a condizioni. Qualora dall'esame del rapporto si rilevino carenze relative alla sicurezza tali da non poter essere eliminate con un intervento integrativo, si dispone, nel medesimo termine, il divieto di costruzione o di modifica. Il termine di sessanta giorni può essere prorogato, per una sola volta, per un periodo di trenta giorni. La direzione generale competente comunica le determinazioni assunte, oltre che al gestore, al comune interessato ed alla struttura regionale competente per le valutazioni di impatto ambientale. Qualora i progetti relativi ai nuovi stabilimenti siano sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, si applica l'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale) ed il giudizio di VIA è recepito nel provvedimento conclusivo di cui all'art. 6, comma 3 della presente legge.

3. I gestori di nuovi stabilimenti di cui al comma 1, per i quali sia stato rilasciato il nulla osta preliminare di sicurezza, presentano il rapporto di sicurezza definitivo di cui all'art. 4 prima dell'inizio della attività.

4. All'obbligo di presentare il rapporto preliminare di sicurezza di cui al comma 1 è soggetto altresì il gestore di stabilimenti oggetto di modifiche che comportano incremento dei rischi individuate ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2000 (Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio).

ART. 4

(Rapporto di sicurezza)

1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 3 e parte 2, colonna 3 del d.lgs. 334/1999, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, individuate ai sensi del d.m. 9 agosto 2000, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

2. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui al-

l'art. 8, comma 4 del d.lgs. 334/1999, il rapporto di sicurezza deve contenere gli elementi previsti nell'allegato 2 alla presente legge.

3. Il rapporto di sicurezza è trasmesso alla Giunta regionale entro i seguenti termini:

a) per gli stabilimenti nuovi, per i quali sia stato acquisito il nulla osta preliminare di sicurezza, prima dell'inizio della attività;

b) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, prima dell'inizio delle opere relative alla modifica;

c) per gli stabilimenti esistenti, con frequenza almeno quinquennale.

4. Il rapporto di sicurezza è istruito con le modalità di cui all'art. 6. Nel provvedimento che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali e le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano insufficienti, è prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

5. Il provvedimento conclusivo dell'istruttoria di cui al comma 4 definisce, altresì, la periodicità minima delle verifiche ispettive, tenuto conto della esistenza di un sistema di gestione della sicurezza certificato da un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalità di cui all'allegato 3 della presente legge.

6. Per gli stabilimenti esistenti che abbiano già provveduto all'invio della notifica entro la data prevista dal d.lgs. 334/1999, la Regione, al fine di completare l'iter istruttorio, provvede all'acquisizione del relativo rapporto di sicurezza e di tutti gli atti istruttori già svolti dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all'art. 19 del medesimo decreto legislativo.

#### ART. 5

##### (Scheda di valutazione tecnica)

1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999, ed inferiori a quelle indicate in colonna 3 dell'allegato stesso, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, il gestore è tenuto a inoltrare alla Giunta regionale una scheda di valutazione tecnica che dimostri l'avvenuta effettuazione, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza obbligatorio ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 334/1999, dell'attività di identificazione dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e di valutazione della relativa probabilità e gravità.

2. La scheda di valutazione tecnica è trasmessa alla Giunta regionale entro i seguenti termini:

a) per gli stabilimenti nuovi, per i quali è stato acquisito il nulla osta preliminare di sicurezza, prima dell'inizio dell'attività;

b) per gli stabilimenti esistenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quinquennale;

c) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, prima dell'inizio dell'attività dell'impianto modificato.

3. Il dirigente competente, al termine dell'istruttoria, rilascia per i nuovi stabilimenti e conferma per quelli esistenti il nulla osta definitivo di sicurezza con eventuali prescrizioni integrative.

4. L'esercizio dell'attività è subordinato all'ottenimento del suddetto nulla osta definitivo di sicurezza ed al rispetto delle eventuali prescrizioni integrative.

5. I commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso di modifiche che non comportino aggravio di rischio qualora il gestore abbia adottato un sistema di gestione della sicurezza di cui all'allegato III del d.lgs. 334/1999 certificato da un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalità di cui all'allegato 3 della presente legge.

#### ART. 6

##### (Svolgimento dell'istruttoria)

1. Per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all'art. 4, la direzione generale competente si avvale del supporto di un comitato denominato Comitato Valutazione Rischi (CVR), costituito con decreto del direttore generale cui partecipano esperti esterni. Il CVR è presieduto dal dirigente competente e composto da cinque esperti in materia di analisi e valutazione di installazioni a rischio di incidente rilevante di cui:

a) due designati dal direttore generale competente;

b) uno designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

c) uno designato dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;

d) uno designato dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

2. Per le singole istruttorie il suddetto comitato è integrato con tre esperti in rappresentanza rispettivamente della provincia, del comune e del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

3. L'attività istruttoria di cui al comma 1 consiste nell'esame della documentazione ricevuta, nell'acquisizione del parere del CTR di cui all'art. 19 del d.lgs. 334/1999, se espresso nei termini di cui all'art. 21, comma 2 del medesimo decreto legislativo, nonché nell'effettuazione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni. Il provvedimento conclusivo è adottato dal direttore generale entro centoventi giorni dal ricevimento del rapporto di sicurezza. Tale termine può essere sospeso una sola volta per un periodo di sessanta giorni al fine di acquisire ulteriori informazioni ed elementi integrativi di giudizio.

4. Nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche con aggravio di rischio, il provvedimento conclusivo di cui al comma 3 autorizza l'esercizio dell'attività con eventuali prescrizioni integrative ovvero, laddove le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino insufficienti, vieta di avviare l'esercizio dell'attività.

5. Nel caso di stabilimenti esistenti, il provvedimento conclusivo di cui al comma 3 autorizza l'esercizio dell'attività con eventuali prescrizioni integrative, ovvero, laddove le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino insufficienti, limita o vieta la prosecuzione dell'esercizio dell'attività.

#### ART. 7

##### (Attività di controllo)

1. L'attività di controllo è esercitata dall'ARPA congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e comporta, in particolare, lo svolgimento di verifiche ispettive dirette ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

2. Gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo predisposto dalla competente direzione generale della Giunta regionale d'intesa con l'ARPA e l'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco.

3. Il programma di cui al comma 2 stabilisce la periodicità delle ispezioni in base alle conclusioni delle istruttorie dei rapporti di sicurezza e delle schede di valutazione tecnica presentate dal gestore ed alla qualità del sistema di gestione della sicurezza adottato.

4. L'ARPA e le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti assicurano una maggiore frequenza delle verifiche ispettive negli stabilimenti i cui sistemi di gestione della sicurezza non siano certificati da un istituto riconosciuto dalla Regione in base ai criteri di cui all'allegato 3 della presente legge.

5. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla direzione generale competente in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti una relazione per ogni singola attività di controllo.

6. La competente direzione generale della Giunta regionale redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta e la trasmette al Consiglio regionale.

#### ART. 8

##### (Competenze delle province)

1. I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 334/1999 inoltrano alla provincia territorialmente competente, nonché in copia alla Giunta regionale ed al comune competente per territorio, la scheda di valutazione tecnica e la scheda di informazione sui rischi di cui all'allegato V del decreto legislativo medesimo.

2. La provincia, avvalendosi delle competenze dell'ARPA, istruisce la scheda di valutazione tecnica, sulla base delle linee guida emesse dalla competente direzione generale della Giunta regionale.

3. Nel provvedimento conclusivo dell'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni in-

tegrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano insufficienti, è prevista la limitazione o il divieto di esercizio. Copia del provvedimento finale è trasmessa alla competente direzione generale della Giunta regionale, al comune ed all'azienda sanitaria locale territorialmente competenti.

**ART. 9**  
(Sanzioni)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. 334/1999, si applicano le seguenti sanzioni:

a) il gestore che omette di presentare il rapporto preliminare di sicurezza di cui all'art. 3, commi 1 e 4, è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire cento milioni (euro 51.645,69);

b) il gestore che omette di presentare la scheda di valutazione tecnica di cui all'art. 5, è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire duecento milioni (euro 103.291,38);

c) il gestore che omette di aggiornare la scheda di valutazione tecnica di cui all'art. 5 è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta milioni (euro 25.822,84).

2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applicano in caso d'inosservanza dei termini di cui all'art. 4, comma 3 ed all'art. 5, comma 2.

**ART. 10**  
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 72 del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo medesimo.

2. A decorrere dall'efficacia della presente legge, secondo quanto disposto dal comma 1, è abrogata la legge regionale 10 maggio 1990, n. 50 (Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della l. 16 aprile 1987, n. 183»).

3. All'aggiornamento degli allegati della presente legge si provvede con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3, gli allegati della presente legge sono abrogati.

5. Gli oneri relativi alle attività istruttorie previste dalla presente legge sono a carico del gestore richiedente in base ad apposito tariffario.

**ART. 11**  
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, con le risorse trasferite in seguito all'applicazione dell'accordo di programma fra lo Stato e la Regione previsto dall'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

2. Per le spese relative all'attività del CVR di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, si provvede con le somme all'uopo stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali» del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio finanziario di applicazione dell'accordo di programma di cui al comma 1.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 novembre 2001

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/342 del 13 novembre 2001)

ALLEGATO 1

**RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA**

Il rapporto preliminare di sicurezza deve contenere le seguenti informazioni minime, atte a consentire la verifica della compatibilità territoriale dell'insediamento:

1. Dati identificativi dell'azienda.
2. Dati identificativi dello stabilimento.
3. Descrizione del sito e dell'area circostante fino alla distanza di 2.000 metri.
4. Elenco degli obiettivi vulnerabili presenti nell'area circostante (edifici residenziali, scuole, ospedali, strade, ecc.).
5. Descrizione dei processi produttivi.
6. Schema a blocchi quantificato del processo produttivo.
7. Elenco dei serbatoi, tipologia e capacità massima.
8. Elenco delle sostanze pericolose detenute, delle relative quantità massime, delle frasi di rischio (R\*\*) e del numero identificativo (CAS).
9. Elenco delle principali reazioni chimiche ed informazioni disponibili sulla loro stabilità.
10. Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili mediante analisi storica e/o metodi deduttivi.
11. Stima di massima delle distanze a cui potrebbero manifestarsi effetti pericolosi per la salute e per l'ambiente (radiazioni termiche superiori a 3 kW/m<sup>2</sup>, sovrapressioni esplosive superiori a 0.03 bar, concentrazioni in aria di sostanze tossiche superiori al valore IDLH, ecc.).
12. Modalità di trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti (strada, ferrovia, tubazione, nave).

———— • ————

## ALLEGATO 2

**RAPPORTO DI SICUREZZA  
E SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA**

Il rapporto di sicurezza deve contenere le seguenti informazioni, atte a consentire la verifica delle condizioni generali di sicurezza della installazione e l'autorizzazione all'esercizio incondizionata o soggetta a specifiche prescrizioni:

1. Dati identificativi dell'azienda.
2. Dati identificativi dello stabilimento.
3. Descrizione del sito e dell'area circostante fino alla distanza di 2.000 metri.
4. Elenco degli obiettivi vulnerabili presenti nell'area circostante (edifici residenziali, scuole, ospedali, strade, ecc.).
5. Descrizione dei processi produttivi.
6. Schema a blocchi quantificato del processo produttivo.
7. Schema di processo e dei sistemi di controllo.
8. Planimetrie della installazione.
9. Elenco dei serbatoi, tipologia e capacità massima.
10. Elenco delle sostanze pericolose detenute, delle relative quantità massime, delle frasi di rischio (R\*\*) e del numero identificativo (CAS).
11. Elenco delle principali reazioni chimiche e informazioni disponibili sulla loro stabilità ottenute dalla letteratura scientifica e/o da prove sperimentali; descrizione delle precauzioni prese per evitare fenomeni di instabilità a seguito di scostamento dalle condizioni nominali di processo; criteri di dimensionamento dei sistemi di sfogo delle sovrappressioni; modalità previste per l'abbattimento delle emissioni in condizioni eccezionali.
12. Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili mediante analisi della esperienza storica disponibile.
13. Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili mediante metodi deduttivi (HazOp, FMEA, Check List).
14. Stima della probabilità di occorrenza delle ipotesi incidentali, mediante la costruzione e risoluzione numerica di alberi logici (Fault Tree e Event Tree) o la elaborazione statistica di dati storici.
15. Stima delle distanze a cui potrebbero manifestarsi effetti pericolosi per la salute e per l'ambiente (radiazioni termiche superiori a 3 kW/m, 5 kW/m, 12 kW/m<sup>2</sup>, sovrappressioni esplosive superiori a 0,03 bar, 0,1 bar, 0,3 bar, concentrazioni in aria di sostanze tossiche superiori al valore IDLH, LC50).
16. Valutazione del rischio di contaminazione delle acque superficiali e delle acque sotterranee, a seguito di rilascio accidentale di sostanze eco-tossiche (probabilità di contaminazione, estensione dell'area contaminata, persistenza degli effetti).
17. Modalità di trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti (strada, ferrovia, tubazione, nave); rischi durante le operazioni di carico/scarico in stabilimento.
18. Stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Elenco delle procedure emesse e stato di implementazione. Eventuali certificazioni ottenute.
19. Indice del Piano di emergenza interno. Modalità di implementazione e verifica.
20. Attività di informazione e formazione dei lavoratori. Tipologia e frequenza.
21. Modalità e programma di informazione della popolazione.

———— • ————

## ALLEGATO 3

**CRITERI PER RICONOSCIMENTO  
ISTITUTI DI CERTIFICAZIONE SGS**

1. Essere un istituto senza fini di lucro.
2. Possedere documentata esperienza, di almeno 1 anno, nel settore della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
3. Utilizzare un protocollo di certificazione approvato dalla Regione.
4. Disporre di un sistema di gestione della qualità conforme a UNI EN ISO 9002.
5. Inoltrare alla Regione una relazione annuale sull'esercizio e copia del bilancio.
6. Accettare audit periodici a campione effettuati dalla Regione sui certificati rilasciati.
7. Adottare criteri di sospensione o revoca della certificazione approvati dalla Regione.

[BUR2001023]

[1.3.3]

**LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 – N. 20****Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Rogeno, in provincia di Lecco**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

**ARTICOLO 1**

1. È distaccata dal comune di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, ed aggregata al comune di Rogeno, in provincia di Lecco, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica allegate alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

**ARTICOLO 2**

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lecco, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della l.r. 28/1992.

**ARTICOLO 3**

1. Le amministrazioni comunali di Costa Masnaga e di Rogeno provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

**ARTICOLO 4**

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lecco in attuazione delle funzioni delegate di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

**ARTICOLO 5**

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 novembre 2001

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/343 del 13 novembre 2001)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA**

La superficie del territorio interessato al distacco dal comune di Costa Masnaga per la relativa aggregazione al comune di Rogeno risulta avere una estensione pari a mq. 7.910 ed è identificata dai seguenti mappali catastali:

FOGLIO	MAPPALI	MQ.
2	200	160
2	201	1.860
2	203	890
2	204	350
2	205	1.870
2	206	1.990
2	207	790

Il territorio in questione confina:

**a Nord** (mappali 205 – 206 – strada):

- Torrente Bevera – comune di Rogeno;
- Mappale 425, Foglio 7 – comune di Molteno (attualmente destinato a prato e per la parte prospiciente il torrente Bevera a bosco); Mappali 820/a e 820/b, Foglio 7 – comune di Molteno (destinati a prato);
- Strada comunale di Molteno;

**a Est** (mappale 207):


- Mappale 210, Foglio 2 – comune di Costa Masnaga (attualmente destinato a coltivazione agricola);

**a Sud** (mappale 207 – strada – mappale 200):

- Strada in terra battuta – comune di Costa Masnaga;
- Mappale 198, Foglio 2 – comune di Costa Masnaga (attualmente destinato a bosco);
- Torrente Bevera – comune di Costa Masnaga;

**a Ovest** (mappale 200 – strada – mappali 201 – 203 – 204 – 205):

- Torrente Bevera – comune di Rogeno.



[BUR2001024]

[1.3.3]

**LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 21****Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano****IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

promulga

la seguente legge regionale:

**ART. 1**

1. È istituito il comune di Baranzate, in provincia di Milano, mediante distacco della frazione di Baranzate dal comune di Bollate, in provincia di Milano, identificata secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica, dai numeri dei mappali e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge, della quale formano parte integrante e sostanziale.

**ART. 2**

1. La provincia di Milano provvede, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) a regolare i rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione del comune di Bollate ed alla istituzione del comune di Baranzate.

**ART. 3**

1. Fino a quando il comune di Baranzate non provveda, restano in vigore i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici del comune di Bollate.

**ART. 4**

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 28/92 e della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

**ART. 5**

1. Alle spese previste dall'articolo 4, si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 novembre 2001

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/344 del 13 novembre 2001)

**RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA****INQUADRAMENTO**

Il territorio della frazione di Baranzate, comune di Bollate, provincia di Milano, fa parte della fascia dei territori suburbani situati a ridosso del comune di Milano ed è posizionato a nord ovest rispetto al capoluogo lombardo.

**CATASTO**

Il territorio risulta così censito presso il Catasto Terreni del comune di Bollate:

FOGLIO	MAPPALE
57	2 - 4 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 39 - 40 - 44 - 45 - 63 - 64 - 79 - 80 - 82 - 88 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101
58	dall'1 al 238 compresi
59	dall'1 all'86 compresi
60	dall'1 al 38 compresi
61	dall'1 al 192 compresi
62	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 76 - 77 - 85 - 87 - 88

FOGLIO	MAPPALE
63	dall'1 al 147 compresi
64	dall'1 al 198 compresi
65	dall'1 al 551 compresi
66	dall'1 al 265 compresi
67	dall'1 al 203 compresi
68	dall'1 al 140 compresi
69	dall'1 al 74 compresi
70	dall'1 al 332 compresi

**SUPERFICIE**

Il territorio sopra descritto attraverso le particelle catastali che lo compongono risulta così avere una superficie di circa 278 ettari.

**CONFINI**

Il territorio, così come risulta descritto dalla allegata planimetria, presenta confini irregolari con i comuni di Novate, Milano e Bollate (considerato qui separato ed estraneo a Baranzate). Partendo da sud est, e girando in senso orario, si osserva per lungo tratto il confine con il comune di Milano, fino a incontrare il Fontanile Triulza. Qui il confine prosegue lungo il Fontanile per circa 250 metri, separando quindi Baranzate da Bollate, sino al Torrente Guisa. Il confine segue il corso del Torrente Guisa verso est per circa 300 metri, fino ad incontrare il Torrente Nirone, che è risalito per 300 metri, raggiungendo quindi il Canale secondario del Villosi. Da qui il confine è segnato dalla Strada Vicinale «La Comune», in direzione est, per circa 1 km. Si prosegue verso est con il «Fontaniletto», che si trova nei pressi del Fontanile denominato «Testa di Vialba» (unico presente in Baranzate). Dopo circa 500 metri il «Fontaniletto» conduce al Torrente Pudiga, che è confine scendendo verso sud per 800 metri, sino ad incontrare il comune di Novate. Dopo 1,5 km (in linea d'aria) di confine con Novate, si ritorna ad incontrare il comune di Milano.

Volendo in breve evidenziare i nuovi confini tra Bollate e Baranzate, si può così descriverli, partendo da ovest verso est: comune di Milano, Fontanile Triulza, Torrente Guisa, Torrente Nirone, Strada Vicinale «La Comune», «Fontaniletto», Torrente Pudiga, comune di Novate.

**ORIGINI**

Il territorio si trova su un terreno geologicamente definito delle «Alluvioni Terrazzate». È un terreno suddiviso in molti strati, l'ultimo dei quali corrisponde al periodo dell'ultima glaciazione composto da ciottoli, ghiaie, sabbie ed argilla. I materiali provengono da resti di ghiacciai del Monte Rosa, sue propaggini piemontesi e del varesotto, ciottoli quarzosi di provenienza ticinese, micascisti.

**TOPOGRAFICA**

La forma del territorio non ha somiglianza con alcun poligono regolare, tuttavia può essere utile rapportarla a quella di una circonferenza di circa 900 metri di raggio dai confini molto irregolari ma definiti da elementi artificiali e naturali abbastanza riconoscibili, come strade di varie dimensioni e importanza, torrenti e corsi d'acqua in genere, come risulta meglio visibile dalla planimetria allegata (Allegato 1).

[BUR2001025]

[3.1.0]

**LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 22****Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

**ART. 1**  
(Finalità)

1. La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.

2. La Regione si propone altresì di sostenere l'attività di altri soggetti che, in relazione mondo giovanile e adolescenziale, svolgano azioni di rilevanza sociale ed educativa, riconosciuta nei termini di cui all'art. 3, comma 3.

**ART. 2**  
(Riconoscimento)

1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi lombarde ad essere consultate in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani e a far parte di commissioni consultive ed organismi regionali afferenti alle suddette aree, mediante rappresentanti concordati tra le Diocesi stesse.

2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle Parrocchie quali soggetti promotori di azioni di intervento e di opportunità a favore dell'area giovanile attraverso l'attività degli oratori.

3. La Regione concorda con la Regione Ecclesiastica Lombardia altre forme di collaborazione ritenute utili a favorire ulteriori processi di sviluppo.

**ART. 3**  
(Azioni di sostegno)

1. Al fine di orientare l'azione sinergica e di collaborazione a favore dell'area dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, è istituito un ambito di confronto tra la Regione Lombardia e le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori e la loro valorizzazione sul territorio lombardo.

2. Le finalità prioritarie attengono alla promozione e al sostegno della Parrocchia che, tramite gli oratori, svolge la funzione educativa e sociale ad essa riconosciuta dal protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, nonché alla valorizzazione e all'incentivazione delle azioni sperimentali messe in atto dalle Diocesi e dalle Parrocchie mediante gli oratori o i propri gruppi giovanili a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia.

3. Il riconoscimento della funzione educativa e sociale potrà essere esteso ad altri enti che svolgano attività analoghe, previa sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa analoghi a quelli intercorsi tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, secondo modalità stabilite da apposito regolamento da emanarsi da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

**ART. 4**  
(Programmazione degli interventi)

1. La Regione stabilisce come obiettivi specifici della programmazione degli interventi:

a) il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell'ambito oratoriano o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle Parrocchie e delle Diocesi;

b) l'incentivo a svolgere ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo;

c) il sostegno ad iniziative e a progetti interdiocesani anche rivolti al monitoraggio ed allo studio dell'esistente.

2. Le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa individuano

le priorità tra i suddetti obiettivi e presentano la programmazione annuale degli interventi e dei progetti sulla base del budget regionale loro assegnato, al quale possono concorrere con risorse umane, gestionali e strutturali proprie.

3. La Regione può valutare ulteriori obiettivi specifici proposti dalle stesse Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa.

4. Gli interventi di carattere strutturale sono disciplinati dalla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), dalla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi) e dalla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali in Lombardia. (FRISL)).

**ART. 5**  
(Modalità di finanziamento)

1. La Regione sostiene le attività destinate al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2, e determina annualmente:

a) il finanziamento da erogare alla Regione Ecclesiastica Lombardia; tale contributo sarà ripartito tra le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa secondo il seguente criterio, tenuto conto del territorio diocesano che interessa la Lombardia:

a1) il 30% sulla base della popolazione;

a2) il 40% sul numero delle parrocchie;

a3) il restante 30% sarà utilizzato dalla Regione Ecclesiastica Lombardia o da altro ente indicato dalla stessa per attività ed iniziative interdiocesane;

b) il finanziamento da erogare agli altri enti che abbiano sottoscritto protocolli d'intesa, ripartito in applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3.

2. La Regione Ecclesiastica Lombardia, a nome delle Diocesi destinatarie del finanziamento, presenta alla Regione una relazione annuale di rendicontazione unitaria della spesa, dell'utilizzo del finanziamento regionale e di valutazione delle attività.

**ART. 6**  
(Norma finanziaria)

1. Per il sostegno finanziario alle attività di cui all'articolo 5, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di L. 500.000.000 (€ 258.228,45).

2. A decorrere dall'anno 2002, i contributi di cui al comma 1 sono determinati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni.

3. All'onere complessivo di L. 500.000.000 (€ 258.228,45), previsto dal comma 1, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente, per l'anno 2001 (voce 3.6.7.1.2.100.9191).

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l'anno 2001, le seguenti variazioni:

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE**

– Alla funzione obiettivo 3.6.7 «Iniziative di socializzazione e protagonismo di minori e adolescenti», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.7.1.2.100 «Sviluppo delle iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela dei minori in collaborazione con gli organismi europei, gli enti locali e il privato sociale» è incrementata di L. 500.000.000 (€ 258.228,45).


La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 novembre 2001

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/346 del 13 novembre 2001)



oggetto <b>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA E TOPOGRAFICA          PER LA DETERMINAZIONE DEI NUOVI CONFINI          DEL COSTITUENDO COMUNE DI BARANZATE</b>		allegato n. <b>1</b>	data <b>07.1996</b>
descrizione tavola <b>PLANIMETRIA GENERALE</b>		scala <b>1:10.000</b>	aggiornamento
committente Comitato "UNITI PER BARANZATE" Via Fratelli Rossetti, 5 - 20021 BOLLATE (MI)		Timbro ordine degli Architetti	
Tecnico incaricato dott. arch. <b>RAPETTI MARCO</b> via Casoretto 37 - 20131 Milano tel. 02/26141137 C.F. RPT MRC 64E05 L049H P.I. 11562450152			
		retino <b>COMUNE DI BARANZATE</b>	